

OGGETTO: Variante parziale n. 16 (n. 1/2014) al P.R.G., per inserimento nel P.R.G. di fabbricati già esistenti sul territorio, ma ivi non riportati: adozione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91, dell'11.08.1981, è stato adottato il Piano Regolatore Generale ed il nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Segusino;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 2767, del 22.05.1984, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Segusino;
- con Delibere di Giunta Regionale n. 3278, del 09.09.1998, e n. 1243, del 20.04.1999, esecutive ai sensi di Legge, è stata approvata la Variante Generale n. 1 al P.R.G. del Comune di Segusino;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 70, del 18.01.2002, è stata approvata la Variante Generale n. 2 al P.R.G.;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13, del 22.03.2002, è stata adottata la Variante parziale n. 3 al P.R.G., successivamente approvata con deliberazione consiliare n. 34, in data 28.06.2002;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14, del 22.03.2002, è stata adottata la Variante parziale n. 4 al P.R.G., ai sensi dell'art. 50, comma 3, della L.R. 27.06.1985, n. 61 e ss. mm. ed ii., successivamente approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 4119, del 30.12.2002;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37, del 20.06.2003, è stata adottata la Variante parziale n. 5 al P.R.G., ai sensi dell'art. 50, comma 4, lett.f), della L.R. 27.06.1985, n. 61, successivamente approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57, in data 30.09.2003;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48, del 01.08.2003, è stata adottata la Variante parziale n. 6 al P.R.G., ai sensi dell'art. 50, comma 4, della L. R. 27.06.1985 n. 61, successivamente approvata con deliberazione consiliare n. 58, in data 30.09.2003;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21, del 10.05.2004, è stata adottata la Variante parziale n. 7 al P.R.G., ai sensi dell'art. 50, comma 4, della L. R. 61/1985;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4, del 02.02.2005, è stata adottata la Variante parziale n. 7-bis al P.R.G., ai sensi dell'art. 50, comma 4, della L. R. 61/1985, successivamente approvata con deliberazione consiliare n. 14, del 23.03.2005, e riapprovata confermativamente con deliberazione consiliare n. 21, in data 11.04.2005;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60, del 29.12.2004, è stata adottata la Variante parziale n. 8 (n. 1/2004) al P.R.G., ai sensi dell'art. 50, comma 3, della L. R. 61/1985, successivamente approvata con deliberazione consiliare n. 22, in data 11.04.2005;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47, del 23.09.2005, è stata adottata la Variante parziale n. 9 (n. 1/2005) al P.R.G., ai sensi dell'art. 50, comma 3, della L. R. 61/1985;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26, del 19.06.2006, è stata adottata la Variante parziale n. 10 (n. 1/2006) al P.R.G., ai sensi dell'art. 24, c.1, della L.R. n. 27/2003, successivamente approvata con deliberazione consiliare n. 46, del 31.07.2006;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27, del 19.06.2006, è stata adottata la Variante parziale n. 11 (n. 2/2006) al P.R.G., ai sensi dell'art. 24, c. 1, della L.R. n. 27/2003, successivamente approvata con deliberazione Consiliare n. 47, del 31.07.2006;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11, del 17.03.2008, è stata adottata la Variante parziale n. 12 (n. 1/2008) al P.R.G., ai sensi dell'art. 50, c. 4, lett. a) ed f), della L.R. 61/1985, successivamente approvata con deliberazione consiliare n. 22, del 29.04.2008;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41, del 08.09.2008, è stata adottata la Variante parziale n. 13 (n. 2/2008) al P.R.G., ai sensi dell'art. 50, c. 4, lett. d), della L. R. 61/1985, successivamente approvata con deliberazione consiliare n. 59, del 27.10.2008;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26, del 04.06.2010, è stata adottata la Variante parziale n. 14 (n. 1/2010) al P.R.G., ai sensi dell'art. 50, c. 4, lett. l), della L. R. 61/1985, successivamente approvata con deliberazione consiliare n. 32, del 13.07.2010;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15, del 24.03.2011, è stata adottata la Variante parziale n. 15 (n. 1/2011) al P.R.G., ai sensi dell'art. 48, c. 1, della L.R. n. 11/2004, e art. 50, c. 4, lett. h), della L. R. 61/1985, successivamente approvata con deliberazione consiliare n. 23, del 28.05.2011;

DATO ATTO CHE:

- in data 30.01.2014, al Prot. Comunale n. 666, è pervenuta da parte dei Sigg.ri Pederiva geom. Pierangelo, nella sua qualità di Tecnico incaricato, e Damin Viviana, proprietaria dell'immobile individuato al N.C.E.U. Fg. 2, mappale 934, sito in Via dei Narcisi a Milies, la richiesta di schedatura del suddetto immobile in quanto non risultante negli elaborati grafici del P.R.G. vigente;
- l'immobile, è inserito all'interno di una Z.T.O. A1/25 - Centro Storico (N.T.A. art. 30 "Zone territoriali omogenee "A1"");
- lo stesso immobile non risulta schedato negli elaborati del P.R.G.;

EVIDENZIATO CHE:

- l'immobile per il quale viene chiesta la schedatura è ubicato in via dei Narcisi in prossimità dell'accesso alla ex Colonia Montana di Milies, di proprietà comunale, e confina con l'area scoperta della stessa lungo tutto il prospetto nord e parte dell'ovest;
- l'area di pertinenza del fabbricato comunale ospita nel periodo estivo diverse manifestazioni pubbliche con affluenza di persone;
- l'immobile per il quale viene chiesta la schedatura si presenta in uno stato di conservazione tale da costituire pericolo per l'incolumità di quanti accedono alla struttura comunale, e la mancanza di schedatura con attribuzione del relativo grado di protezione, non permette di definire gli interventi ammissibili per il recupero dell'edificio;
- il Comune di Segusino è dotato di P.R.G. e che i tempi tecnici necessari per l'adozione del P.A.T. (procedura attualmente in corso) e l'approvazione del Piano degli Interventi si presentano lunghi e che pertanto, viste le condizioni statiche dell'edificio, non si può rinviare la schedatura richiesta alla successiva fase di approvazione del P.I.;

DATO ATTO CHE:

- l'immobile in parola risulta rilevato nell'elaborato TAV. B2 Zonizzazione 1:2000 del P.R.G., approvato con D.G.R.V. n. 2767, del 22.05.1984;
- l'immobile risulta altresì rilevato nell'elaborato TAV 13 1 (32) "P.R.G. – Intero territorio comunale" (su base C.T.R.) della 1^ Variante Generale al P.R.G., approvata con D.G.R. n. 1243, del 20.04.1999;
- l'immobile non risulta rilevato, infine, nell'elaborato Tavole di dettaglio 13.3.B (37) "P.R.G. – Zone significative" variante generale al P.R.G. del 1999, ove però si nota che l'ideogramma indicante ZTO A1 25 , risulta apposto proprio nella parte di cartografia che avrebbe dovuto indicare la presenza dello stesso;

ATTESO CHE:

- l'art. 44, comma 2, delle vigenti N.T.A. prevede che: *"Tutti gli interventi: Sugli edifici schedati privi di numerazione nella grafia 1:2000, sono operabili tutti gli interventi nel rispetto della normativa generale di P.R.G. e del Regolamento Edilizio. Per gli edifici non*

schedati il relativo Grado di Protezione verrà stabilito dalla C.E. con riferimento ad edifici consimili esistenti nella zona”;

- l'Amministrazione comunale ha considerato la possibilità di redigere una variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 50, comma 4, lettere i) ed l) della L.R. n. 61/1985, e art. 48, comma 1 e 1 bis della L.R. n. 11/2004, per la correzione dell'errore cartografico riscontrato e la schedatura dell'immobile con attribuzione del relativo grado di protezione e conseguente modifica alle norme tecniche di attuazione (N.T.A.);

VISTA la documentazione redatta dall'Ufficio Tecnico comunale, relativa alla Variante n. 16 (n. 1/2014), ai sensi dell'art. 50, comma 4, lettere i) ed l), della L.R. n. 61/1985, e art. 48, commi 1 e 1 bis, della L.R. n. 11/2004, Prot. Comunale n. 4431, del 21.06.2014;

VISTO il parere della Commissione Comunale di Edilizia, espresso nella seduta in data 21.06.2014 (verbale n. 87 - parere n. 02), con esito: “FAVOREVOLE con attribuzione del grado di protezione R2B”;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 50, comma 4, lett. h): *“Sono adottate e approvate dal Comune con la procedura prevista ai commi 6 e 7 le varianti parziali che interessano: (lett. i) le trasposizioni cartografiche e la correzione di errori connessi all'assunzione di una nuova base cartografica; (lett. l) le modifiche alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio, con esclusione degli indici di edificabilità, delle definizioni e delle modalità di calcolo degli indici e dei parametri urbanistici, nonché delle destinazioni d'uso e delle modalità di attuazione.”;*
- ai sensi dell'art. 50, comma 5: *“le varianti parziali di cui al comma 4 non possono interessare le aree circostanti gli edifici vincolati ai sensi dell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, per una fascia non inferiore a metri lineari 200 dai confini dell'edificio, delle sue pertinenze ed eventuali aree a parco.”;*
- ai sensi dell'art. 50, comma 6: *“Le varianti parziali di cui al comma 4 sono adottate dal Consiglio Comunale ed entro cinque giorni sono depositate a disposizione del pubblico per dieci giorni presso la segreteria del Comune e della Provincia; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del Comune e della Provincia e mediante l'affissione di manifesti, nonché attraverso altre eventuali forme di pubblicità deliberate dal Comune. Nei successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni alla variante adottata.”;*
- ai sensi dell'art. 50, comma 7: *“Il Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, approva la variante apportando le eventuali modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni pertinenti e la trasmette alla Regione per la pubblicazione.”;*
- ai sensi dell'art. 50, comma 8: *“La variante approvata viene inviata alla struttura regionale competente e acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune interessato.”;*

CONSIDERATO che la suddetta variante ricade nell'area circostante l'oratorio di S. Maria Ausiliatrice di Milies, immobile tutelato ai sensi del D. Lgs. 42/2004, ma che trattandosi di una variante riguardante la schedatura di un fabbricato esistente, la stessa si configura come variante di “forma” e non di “sostanza”, in quanto si riferisce alla reale ed effettiva presenza di un fabbricato di vecchia data esistente sul territorio, che, però, erroneamente, non trova rilievo nelle tavole dello strumento urbanistico generale e, pertanto, si ritiene ammissibile;

DATO ATTO, altresì, che trattandosi di variante finalizzata alla correzione di imperfezioni ed imprecisioni cartografiche senza nulla di nuovo introdurre o prevedere nelle articolazioni progettuali del P.R.G., non sono dovuti:

- il parere favorevole di cui all'art. 89, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380;
- l'adempimento di cui alla Delibera n. 3637 della Giunta Regionale Veneto, in data 13.12.2002, ai sensi della Legge 03.08.1998, n. 267;

TUTTO CIO' PREMESSO;

UDITI i seguenti interventi:

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e del Regolamento dei controlli interni - D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 07.12.2012, n. 213;

VISTI:

- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 196, del 09.06.2007, ad oggetto "Attribuzione dei poteri gestionali ai Responsabili dei Servizi.", e n. 18, del 16.02.2013, ad oggetto "Definizione delle modalità di conferimento incarico di Posizione Organizzativa e determinazione delle retribuzioni di posizione e risultato.";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 92, del 17.11.2012, ad oggetto "Dotazione organica del personale: rideterminazione.";
- i Decreti Sindacali n. 1/2014 e n. 2/2014, del 04.01.2014, e n. 7, del 09.06.2014, di nomina, rispettivamente, dei Responsabili dei Servizi Amministrativo, Finanziario e Tecnico;
- gli artt. 42, 48 e 107, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al Consiglio Comunale;

Con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;

Con votazione espressa in forma palese e dal seguente esito:

- presenti n. ;
- votanti n. ;

- favorevoli n. ;
- astenuti n. ;
- contrari n. ;

DELIBERA

1. Di dare atto di quanto in premessa.
2. Di adottare, ai sensi dell'art. 50, comma 4, lettere i) ed l), della L.R. n. 61/1985 e dell'art. 48, commi 1 e 1 bis, della L.R. n. 11/2004, per le ragioni sopra esposte, la Variante parziale n. 16 (1/2014) al Piano Regolatore Generale Comunale, che consiste nella schedatura ed attribuzione del relativo Grado di Protezione dell'immobile individuato al N.C.E.U., Fg. 2, mappale 934 (ora destinato ad annesso rustico) e inserito all'interno di una Z.T.O. " A1/25 - Centro Storico (N.T.A. - art. 30 "Zone territoriali omogenee "A1" ", come meglio descritto

nella documentazione redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, al Prot. Comunale n. 4431, del 21.06.2014.

3. Di dare atto che:

- la Variante parziale n. 16 (n. 1/2014) è adottata dal Consiglio Comunale ed entro cinque giorni è depositata a disposizione del pubblico per dieci giorni presso la Segreteria del Comune e della Provincia; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante Avviso pubblicato agli Albi Pretori del Comune e della Provincia e mediante l'affissione di manifesti, nonché attraverso altre eventuali forme di pubblicità deliberate dal Comune. Nei successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni alla variante adottata;
- il Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, approva la Variante apportando le eventuali modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni pertinenti e la trasmette alla Regione per la pubblicazione;
- la Variante approvata viene inviata alla struttura regionale competente e acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune.
